

 **QUIZ** commentati

Concorso  
**MINISTERO**  
della **CULTURA**  
**1.800** **Assistenti**

**1.500** Assistenti per la tutela,  
accoglienza e vigilanza  
per il patrimonio e i  
servizi culturali (Cod. 01)

**QUIZ COMMENTATI**  
per la **prova scritta**

**NLD**  
CONCORSI

- C. Gestire la costituzione dei collegi arbitrali e la tenuta dell'albo degli arbitri per i contratti pubblici.
  - D. Redigere il piano economico dei progetti di appalto per garantire la trasparenza delle gare.
51. **Quale tra le seguenti affermazioni è corretta in merito all'obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni introdotto dall'art. 43, co. 1, del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209?**
- A. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2023 per tutte le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, indipendentemente dall'importo a base di gara.
  - B. L'obbligo si applica a partire dal 1° gennaio 2025 per opere di nuova costruzione o interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro, con esclusione degli edifici di interesse culturale.
  - C. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con importi a base di gara superiori a 2 milioni di euro, o alla soglia prevista per gli edifici di interesse culturale, salvo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione non eseguiti con metodi digitali.
  - D. L'obbligo si applica solo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati con metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
52. **Quale delle seguenti affermazioni rappresenta correttamente una delle modifiche introdotte all'art. 119 del Codice dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209?**
- A. La quota riservata alle piccole e medie imprese è fissata al 10% e non può essere derogata in nessun caso.
  - B. Nei contratti di subappalto è facoltativo includere clausole di revisione prezzi, salvo diversa decisione della stazione appaltante.
  - C. Il subappaltatore è obbligato ad applicare lo stesso contratto collettivo dell'appaltatore o un contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per prestazioni caratterizzanti l'appalto o relative alla categoria prevalente.
  - D. Nel caso di ulteriore subappalto, le disposizioni sul subappalto non trovano applicazione, in quanto l'obbligo riguarda solo il primo livello.
53. **Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'"Accordo di collaborazione" introdotto dall'art. 82 bis del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209?**
- A. L'accordo di collaborazione sostituisce il contratto principale e integra i suoi contenuti con nuove clausole operative.
  - B. Le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire lo schema dell'accordo di collaborazione in tutti i documenti di gara relativi a lavori, servizi o forniture.
  - C. L'accordo di collaborazione è uno strumento opzionale inseribile nei documenti di gara per disciplinare la reciproca collaborazione tra le parti al fine di perseguire il principio del risultato e prevenire rischi e controversie.
  - D. L'accordo di collaborazione obbliga le parti a rinunciare al contratto principale per risolvere eventuali controversie durante l'esecuzione.
54. **Nel contesto del MEPA, quale tra le seguenti affermazioni rappresenta correttamente il significato giuridico del Catalogo di Prodotti o Servizi pubblicato da un Operatore Economico?**
- A. Il Catalogo ha valore di proposta contrattuale vincolante soltanto se accettata da Consip e deve essere firmata digitalmente da entrambe le parti.
  - B. Il Catalogo rappresenta una mera manifestazione di interesse dell'Operatore Economico, non vincolante né per lui né per le Stazioni Appaltanti.
  - C. Il Catalogo costituisce un'offerta al pubblico rivolta alle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 1336 del

**47. Risposta corretta: C)**

La **transazione** è valida solo se redatta in **forma scritta** e deve riguardare esclusivamente **diritti soggettivi** derivanti dall'esecuzione del contratto. L'opzione A) è errata poiché la transazione deve essere approvata dal dirigente competente della stazione appaltante. L'opzione B), inoltre, è errata perché la forma scritta è obbligatoria anche in situazioni urgenti. Infine, l'opzione D) è errata in quanto una comunicazione unilaterale non ha valore di transazione.

**48. Risposta corretta: B)**

Gli **articoli 215-219 del Nuovo Codice del 2023**, come modificati dal **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209**, prevedono che il **Collegio Consultivo Tecnico (CCT)** sia uno strumento per prevenire e risolvere rapidamente **controversie tecniche** durante l'esecuzione dei contratti. La costituzione del CCT è obbligatoria per **lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, incluse le opere realizzate tramite concessioni o partenariati pubblico-privati. Il collegio può emettere pareri e, su concorde richiesta delle parti, determinazioni aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Quando il collegio emette un lodo contrattuale, è preclusa la possibilità di ricorrere all'accordo bonario per le riserve.

**49. Risposta corretta: B)**

Il **mancato rispetto** del termine di *stand still* può comportare l'**inefficacia** del **contratto** se ha privato il ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipula. L'opzione A) è errata poiché il mancato rispetto del termine di *stand still* non comporta automaticamente l'annullamento della gara. L'opzione C), inoltre, non può ritenersi corretta poiché la ripetizione della gara è decisa caso per caso dal giudice. Infine, l'opzione D) è inesatta in quanto lo stato di esecuzione del contratto non garantisce automaticamente la sua validità.

**50. Risposta corretta: C)**

La **Camera arbitrale** presso l'**ANAC** ha il compito di costituire i **collegi arbitrali**, gestire l'**albo degli arbitri** e redigere un **codice deontologico** per gli arbitri camerali. L'opzione A) è errata perché la Camera arbitrale non sostituisce i tribunali amministrativi, ma è un organismo di supporto per le controversie arbitrali. L'opzione B) è, altresì, errata poiché la Camera arbitrale non si occupa della predisposizione dei bandi di gara. Infine, l'opzione D) è inesatta perché la Camera arbitrale non ha funzioni legate alla predisposizione del piano economico dei progetti.

**51. Risposta corretta: C)**

La risposta corretta è la **C**. L'art. 43, co. 1, del **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209**, dispone l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare **metodi e strumenti di gestione informativa digitale** delle costruzioni per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con importi a base di gara superiori a 2 milioni di euro, e per interventi su edifici di interesse culturale sopra la soglia dell'art. 14, comma 1, lettera a). La decorrenza è fissata al **1° gennaio 2025**. Sono esclusi dall'obbligo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che tali interventi non riguardino opere realizzate con metodi digitali, per evitare "asimmetrie". L'opzione A è errata perché l'obbligo dal 1° gennaio 2023 si applica solo secondo il regime transitorio dell'art. 6 del d.m. n. 312/2021, non per il nuovo codice. L'opzione B esclude erroneamente gli edifici di interesse culturale. L'opzione D non considera correttamente l'applicazione generale dell'obbligo.

**52. Risposta corretta: C)**

La risposta corretta è la **C**. Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** ha modificato l'art. 119 del Codice introducendo importanti novità, tra cui l'obbligo per il **subappaltatore**, ai sensi del comma 12, di applicare il medesimo **contratto collettivo dell'appaltatore** o un altro contratto che garantisca le **stesse tutele economiche e normative**, per prestazioni caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o

riguardanti la categoria prevalente. Questo garantisce uniformità e tutela dei diritti dei lavoratori anche nel caso di subappalti.

L'opzione A è errata, poiché la quota riservata alle PMI è fissata al 20% e può essere derogata con adeguata motivazione.

L'opzione B è sbagliata, in quanto l'inserimento di clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto è obbligatorio, come previsto dal comma 2-bis.

L'opzione D è falsa, in quanto le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche agli ulteriori subappalti, come stabilito dal comma 17.

### 53. Risposta corretta: C)

L'art. 82 bis del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 prevede che le **stazioni appaltanti** possano, in via opzionale, inserire nei documenti di gara lo schema di un **accordo di collaborazione plurilaterale**. Questo accordo regola le **modalità** e gli **obiettivi** della reciproca collaborazione tra le parti coinvolte nella **fase di esecuzione** del contratto, perseguendo il principio del risultato e cercando di prevenire e ridurre rischi o controversie. Tuttavia, l'accordo non sostituisce né integra il contratto principale o gli altri contratti collegati.

L'opzione A è errata poiché l'accordo non sostituisce né integra il contratto principale.

L'opzione B è falsa, in quanto l'accordo è opzionale e non obbligatorio.

L'opzione D è sbagliata perché l'accordo non obbliga le parti a rinunciare al contratto principale, ma si affianca ad esso per gestire meglio la collaborazione e i rischi.

### 54. Risposta corretta: C)

La risposta corretta è la C perché il *Catalogo* pubblicato dagli Operatori Economici ammessi al MEPA ha **efficacia giuridica come offerta al pubblico**, secondo quanto previsto dall'art. 1336 del Codice Civile. Ciò significa che è **vincolante nei confronti delle Stazioni Appaltanti**, le quali possono accettarla con l'invio dell'ordinativo di acquisto. Il catalogo deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto e resta valido fino alla modifica o eliminazione, secondo le tempistiche definite nei Capitolati d'Oneri. Non si tratta quindi di una semplice proposta informale o non vincolante, ma di un'offerta a tutti gli effetti, pubblicata telematicamente e disciplinata dalle regole del MEPA.

### 55. Risposta corretta: A)

La clausola di revisione dei prezzi per servizi e forniture si attiva solo al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5%, ed opera nella misura dell'80% del valore eccedente, applicato alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'art. 60, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, riformulato dal D.lgs. 209/2024. Successivamente il **D.l. 21 maggio 2025, n. 73 c.d. Decreto Infrastrutture** ha rafforzato la disciplina, imponendo anche condizioni finanziarie aggiuntive: devono risultare disponibili almeno il 50% delle risorse accantonate per imprevisti, coerentemente con quanto previsto dall'Allegato I.7 del Codice, e tali risorse devono essere formalmente iscritte tra le somme a disposizione. La risposta B è errata: la revisione non si attiva per qualsiasi variazione, ma solo oltre la soglia del 5%, e non prescinde dalla verifica delle risorse disponibili. La risposta C è imprecisa: la soglia del 3% e la percentuale del 90% si applicano esclusivamente ai contratti di lavori, non a servizi e forniture. Allo stesso modo la risposta D è errata perché non esiste un automatismo generalizzato legato agli indici ISTAT; questi sono strumenti di calcolo tecnico, ma la revisione si attiva solo al superamento delle soglie previste dalla legge e alle condizioni economiche stabilite.

### 56. Risposta corretta: C)

L'affermazione "**A seguito della L. 30 ottobre 2025, n. 164, i servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione delle istituzioni scolastiche devono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**" (C) rispecchia pienamente l'evoluzione normativa in materia di **criteri di aggiudicazione**. Con la **L. 30 ottobre**